

COMUNE DI CASTELLABATE

PROVINCIA DI SALERNO

AREA II ECONOMICO – FINANZIARIA E TRIBUTI UFFICIO RISORSE UMANE

BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI DUE POSTI DI AVVOCATO COMUNALE A TEMPO PARZIALE (50%) E INDETERMINATO CAT. D POSIZIONE ECONOMICA D1 DA ASSEGNARE ALL'AREA I – AMMINISTRATIVA-SERVIZI DEMOGRAFICI

FAQ

Richiesta – N. 1

Richiesta del 17/11/2020 ore 16.46 inviata a ragioneria@pec.comune.castellabate.sa.it

- 1.1. Interpretazione autentica, chiarimenti, precisazioni o rettifiche (ex art. 15) in ordine al requisito della "iscrizione all'albo"
- 1.2. Interpretazione autentica, chiarimenti, precisazioni o rettifiche (ex art. 15) in ordine all'onere di allegazione di documentazione di cui all'art. 5. -
- 1.3. Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

Richiesta – N. 2

Richiesta del 18/11/2020 ore 22.23 inviata a ragioneria@pec.comune.castellabate.sa.it

- 1.4. Richiesta chiarimenti requisiti ammissione concorso 2 posti di avvocato cat d1 considerando due differenti situazioni una per i liberi professionisti e una per i dipendenti di PA assegnati ai servizi legali.

Risposta ai quesiti 1.1 / 1.4

Premesso che la figura ricercata è quella di un avvocato, abilitato alla rappresentanza e difesa, che abbia acquisito notevole competenza professionale attraverso l'esercizio continuativo della professione forense presso avvocatura pubblica o in ambito libero professionale, ne consegue che la corretta interpretazione del requisito richiesto dell'abilitazione all'esercizio della professione forense e l'iscrizione all'albo da almeno 5 anni siano da intendersi posseduti dal candidato anche se, allo stato, l'iscrizione è sospesa e/o cessata come ad esempio l'intervenuta acquisizione del titolo di avvocato, per il tramite del superamento dell'esame di abilitazione e pregressa iscrizione all'albo per un tempo non inferiore ai 5 anni.

Relativamente alla posizione dell'avvenuta acquisizione del titolo di avvocato per il tramite del superamento dell'esame di abilitazione e pregressa iscrizione all'albo per un tempo inferiore ai 5 anni, la stessa è cumulabile con il periodo di iscrizione all'Albo Speciale. Diversamente, in caso di cancellazione dall'albo degli avvocati del libero foro senza iscrizione all'albo speciale, l'esercizio di attività amministrative, anche se espletate nell'ambito del servizio contenzioso, non è da considerarsi equipollente e quindi idonea al maturare del requisito richiesto.

Risposta al quesito 1.2

Rispetto alla produzione della documentazione attestante i titoli la stessa è producibile in questa fase tramite autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000, fatta salva la necessità di produzione dei documenti a seguito della verifica dei titoli propedeutica alla eventuale contrattualizzazione.

Risposta al quesito 1.3

Il regolamento è pubblicato in "Amministrazione Trasparente" / Disposizioni Generali / Atti Generali / Regolamento Uffici e servizi-.